FINANZIARIA 2005 Anche per i bilanci e le regole sulla riscossione si annunciano modifiche con il provvedimento varato l'altro ieri dall'Esecutivo

Esattori, più rimedi cautelari

Ai contribuenti raccomandata «ar» sulla liquidazione da controlli per i redditi a tassazione separata

Il disegno di legge finanziaria 2005 (si veda il testo sul Sole-24 Ore di ieri) dedica ampia attenzione alle attività di riscossione, la cui disciplina viene modificata con numerose previsioni dall'articolo 34, commi da 21 a 37.

I temi principali concernono gli esiti dell'attività di liquidazione ex articolo 36-bis, la proposizione di azioni cautelari e conservative ad opera dei concessionari, l'inserimento di un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, il controllo dei crediti indebitamente utilizzati, le garanzie correlate alla riscossione.

Il pagamento post-liquidazione ex articolo 36-bis. Nel rispetto delle previsioni dello Statuto del contribuente, il Ddl prevede che l'agenzia delle Entrate comunichi ai contribuenti, mediante raccomandata "ar", l'esito dell'attività di liquidazione conseguente al controllo in dichiarazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Le imposte che risulteranno dovute dovranno essere versate con un modello di pagamento precompilato dall'Agenzia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso questo termine, si procederà all'iscrizione a ruolo, con l'applicazione anche della sanzione per l'omesso versamento prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs 471/97, che consiste nel 30% dell'importo non versato, e degli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del Dpr 602/73), al tasso del 5% annuo, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione da parte dell'ufficio della comunicazione.

Le azioni cautelari e conservative. Il disegno di legge intende potenziare inoltre i poteri dei concessionari nella fase di esecuzione forzata. Viene infatti previsto che, in aggiunta ai normali poteri di espropriazione (articolo 49 del Dpr 602/73), i concessionari possano promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme procedurali a tutela del creditore. Ad esempio, il sequestro conservativo ex articolo 671 del Codice di procedura civile, consentito al creditore che abbia timore di perdere le garanzie del proprio credito; l'iscrizione di ipoteca (anche al di fuori delle regole dettate, per l'espropriazione immobiliare, dagli articoli 76 e seguenti del Dpr 602/73, ossia per crediti superiori ai 1.549,37 euro); l'azione surrogatoria prevista dall'articolo 2900 del Codice civile, che consiste nella possibilità, per il creditore che voglia assicurarsi che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni, di esercitare in luogo del debitore le azioni di contenuto patrimoniale che a questi competono verso i terzi; l'azione revocatoria ex articolo 2901, che consente al creditore di far dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

La notifica delle cartelle di pagamento. La prossima Finanziaria introdurrà, inoltre, un nuovo termine di decadenza entro cui i concessionari saranno tenuti alla notifica delle cartelle di pagamento. L'articolo 25 del Dpr 602/73 non contiene oggi un termine entro cui notificare la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede. Il Ddl intende imporre, invece, che ciò avvenga, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo dall'ufficio impositore al concessionario per i ruoli ordinari, ed entro l'ultimo giorno del secondo mese per i ruoli straordinari.

La riscossione dei crediti indebitamente utilizzati. Infine, con riguardo ai crediti che i contribuenti abbiano utilizzato indebitamente, anche in compensazione con altre imposte dovute, la bozza di decreto prevede che — fermi restando i poteri di accertamento sanciti dagli articoli 31 del Dpr 600 e 51 del Dpr 633 —, l'agenzia delle Entrate potrà emanare atti di recupero motivati. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine che l'ufficio assegnerà in tale atto, che comunque non dovrà essere inferiore a sessanta giorni, si potrà procedere direttamente alla riscossione coattiva.

LUIGI FERRAJOLI

Omissione delle ritenute: reato se supera i 50mila euro

Torna il reato di omesso versamento di ritenute certificate. Dopo qualche anno il legislatore "rispolvera" una fattispecie che la riforma del 2000 aveva abrogato. Il disegno di legge finanziaria prevede, infatti, nuovamente l'illecito del sostituto d'imposta che non versi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. Il delitto sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Rispetto al passato è stata tuttavia elevata la soglia di rilevanza penale: la sanzione della reclusione scatta solo se l'omissione del versamento di ritenute certificate sarà superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta. In passato, la legge prevedeva due distinte ipotesi di reato quando fosse stato superato il tetto dei 25 milioni di lire, ovvero quello di un ammontare compreso tra 10 e 25 milioni di lire, graduando la pena in relazione all'entità dei mancati versamenti certificati. La nuova soglia di punibilità è, quindi, di gran lunga più elevata: questo per non ripetere le esperienze del passato quando il carico di fascicoli presso le Procure della Repubblica diventò molto rilevante.

LU.FE.